



SENT- 74/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio Presidente

Giovanni Comite Consigliere

Igina Maio Consigliere relatore

Maria Rita Micci Consigliere

Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59418**

promosso da

xx (cod. fisc. xx), nato il

xx a xx rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Cainelli (PEC:

avvelenacainelli@puntopec.it), unitamente alla stessa domiciliato in

Roma presso l'Avv. Giovambattista Ferriolo, con studio in Via

Golametto n. 4, - Appellante

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Ministero dell'economia e delle finanze- Comando Generale della

Guardia di finanza- Centro Informativo Amministrativo Nazionale;

- Appellati;

	2	
	per l'annullamento	
	della sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte	
	dei conti per la Regione Veneto n.89/2021 depositata il 27.4.2021.	
	Visto l'atto di appello e tutti gli atti di causa.	
	Uditi, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, l'avv. Francesco	
	Mangazzo, su delega orale dell'avv. Cainelli, per l'appellante; il	
	tenente colonnello Giuseppe Santonastaso per il Comando generale	
	della Guardia di finanza; nessun comparso per l'INPS. Con l'assistenza	
	del segretario di udienza dott.ssa Chiara Pimpinella.	
	Premesso in	
	FATTO	
	1.Il ricorrente <i>in prime cure</i> è un ex militare in congedo dal 16.9.2004,	
	titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell'articolo	
	1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del	
	31 dicembre 1995 vantava una anzianità contributiva inferiore ai	
	diciotto anni.	
	Con l'atto introduttivo di giudizio il suddetto aveva impugnato il	
	decreto di concessione della pensione, emesso dal Comando generale	
	della Guardia di finanza n.161 del 22.12.2020, lamentando che	
	illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino	
	al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione	
	dell'aliquota nella percentuale del 44% prevista dal comma 1	
	dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29	
	dicembre 1973, n. 1092.	
	La Sezione territoriale adita ha respinto il ricorso, in quanto ha ritenuto	

la citata disposizione dell'art.54, comma 1, non applicabile all'istante.

Lo stesso giudice ha, inoltre, dichiarato inammissibile la domanda presentata in corso di causa, relativa all'applicazione del coefficiente di calcolo della quota di pensione retributiva individuato nella decisione delle Sezioni riunite n.1/QM/2021.

2.1. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello l'interessato, che ha sostenuto l'applicabilità della disposizione dell'art.54, comma 1, dpr n.1092/1973, e ha concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato il diritto dell'appellante alla riliquidazione, sin dall'originaria decorrenza, della quota retributiva della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota annua del 2,445%, così quantificata con riferimento alla pronuncia delle SS.RR. n.1/QM/2021. Con vittoria di spese e competenze.

3. Ad esito dell'udienza del 20.9.2023, con ordinanza n. 14/2023, il Collegio, sentito il difensore dell'appellante e acquisita la prova delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata dell'atto di appello, ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto di appello al Ministero dell'economia e delle finanze, e ha fissato l'odierna udienza per la prosecuzione della trattazione, con onere della parte appellante di notificare agli enti appellati copia della stessa ordinanza.

4. L'appellante ha provveduto tempestivamente agli adempimenti richiesti.

5. In data 19.1.2024, si è costituito in giudizio il Comando generale della Guardia di finanza - CIAN, che ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.

6. Non si è costituito in giudizio l'INPS.

7. All'udienza del 14 febbraio 2024, le parti presenti hanno insistito nelle conclusioni agli atti.

DIRITTO

1. In via preliminare, si dichiara la contumacia dell'INPS, che, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

2. La questione controversa – che concerne il computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni – è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, in due successive pronunce, emanate in sede di risoluzione di questione di massima.

Con la prima di tali pronunce, le Sezioni riunite hanno affermato che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44% (sentenza n.1/QM/2021).

Con la successiva sentenza n.12/2021/QM/, depositata il 9 settembre 2021, le stesse Sezioni riunite hanno definitivamente chiarito che tale aliquota del 2,44% trova applicazione anche nei confronti di coloro i

quali abbiano maturato un'anzianità inferiore ai quindici anni alla data del 31.12.1995.

3. Di tali principi questa Sezione ha fatto applicazione costante e anche nella presente fattispecie non si riscontrano elementi nuovi che inducano a possibili interpretazioni difformi.

Conseguentemente, in coerenza con i principi fissati dalle Sezioni riunite e sopra richiamati, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla rideterminazione del trattamento di quiescenza in applicazione dei criteri sopra esposti, ovverossia calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo.

4. Per completezza, va osservato che l'accoglimento del gravame non è precluso dalla circostanza per cui nel ricorso innanzi al giudice di primo grado era stata inizialmente chiesta l'applicazione dell'aliquota (unitaria) del 44%, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

Sul punto, giova osservare che "in base alla consolidata giurisprudenza, il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti fa sì che al giudice sia devoluto l'intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte siccome identificativi della causa petendi e del petitum, per cui il perimetro entro il quale tale giurisdizione trova fondamento ed esercizio non può che comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione nonché ogni altra situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di

quiescenza (ex plurimis Sezione Prima d'appello, sentenze n. 386/2018 e n. 311/2018; Sezione Terza d'appello, sentenze n. 530/217, n. 6/2018, n. 537/2017, n. 455/2017).

In secondo luogo, va rilevato che l'originaria domanda - per quanto la si possa ritenere semplicemente imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54, comma 1 - era, però, l'espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione della pensione, e non vi è dubbio che attraverso il principio enunciato nella sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni riunite, dando una diversa interpretazione del medesimo quadro normativo, sono giunte alla determinazione di una percentuale di ricalcolo da applicare alla pensione, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso pretesa" (così, testualmente, Sezione Seconda, 4 febbraio 2021, nn. 27 e 29; id.; n. 347/2021, richiamata da Sezione Seconda, n. 411/2021).

5. Sulle somme dovute dall'Inps, devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, comma 3, c.g.c., come integrato dall'art.21, comma 1, delle relative norme di attuazione.).

6. Le spese di lite, già compensate dal giudice di primo grado, sono compensate anche per questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo all'intervenuto mutamento della

	7	
	giurisprudenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei sensi di cui in	
	motivazione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla	
	riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con	
	applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema	
	retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di	
	servizio utile maturato sino al 31.12.1995.	
	Sulle differenze pensionistiche, per i ratei arretrati, sono dovuti, dalla	
	data della maturazione del diritto fino al soddisfo, gli interessi legali	
	rilevati anno per anno, integrati - per gli anni in cui l'indice di	
	svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura - dall'importo	
	differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice	
	FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.	
	L'Estensore Il Presidente	
	(Igina Maio) (Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	22/02/2024	
	Depositata in Segreteria il	
	Il dirigente f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	

